



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE

N. 14 DEL 20/05/2026

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente *omissis* per superamento del periodo massimo di conservazione del posto ai sensi dell'art. 36 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto in data 23.02.2026 e del D.P.R. n. 171/2011

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE/RESPONSABILE DEL PERSONALE

Visti:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – Triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026;
- il D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- il dipendente *omissis*, dipendente a tempo indeterminato dell'Unione, inquadrato nell'Area degli Operatori, ha usufruito del periodo di conservazione del posto per malattia previsto dall'art. 36 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024;
- ai sensi dell'art. 36, comma 1, del CCNL il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per mesi 18;
- con successivi provvedimenti, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del medesimo CCNL, al dipendente è stato concesso l'ulteriore periodo straordinario di assenza per malattia pari ad ulteriori 18 mesi;

- con nota prot. n. 1433 del 24.04.2026, l'Ente ha comunicato al dipendente che il periodo massimo di comporto sarebbe venuto a scadenza in data 15 maggio 2026, adempiendo agli obblighi informativi previsti dall'art. 36 del CCNL;
- con verbale di visita medica collegiale INPS n. 0008570120260417111145267 del 28.04.2026 la Commissione Medica di Verifica per i dipendenti pubblici ha accertato che il sig. *omissis* risultava: “*NON idoneo permanente al servizio in modo RELATIVO allo svolgimento delle mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento (operaio cantoniere). Indicare mansioni amministrative*”;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 09.05.2026 prot. 1569, il sig. *omissis* comunicava la propria intenzione di riprendere servizio a decorrere dal 12 maggio 2026;
- con Determinazione del Segretario dell'Unione n. 13 del 11.05.2026, avente ad oggetto “Determinazioni/disposizioni di servizio operative riguardanti le prestazioni lavorative del dipendente *omissis*”, l'Ente ha provveduto ad individuare ed assegnare mansioni amministrative compatibili con le limitazioni certificate dalla competente Commissione Medica, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 171/2011;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.05.2026 prot. 1591, il dipendente *omissis* comunicava la continuazione della malattia;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 13.05.2026 prot. 1606, il dipendente *omissis*, inviava il nuovo certificato di malattia (PUC 446167989) con prognosi fino al 24.05.2026;
- nonostante quanto sopra, il dipendente quindi, non ha fatto rientro in servizio né in data 12 maggio 2026 né successivamente;

Dato atto:

- che l'Amministrazione ha compiutamente assolto ogni onere informativo e procedimentale relativo alla posizione giuridica del dipendente, con particolare riguardo ai termini del periodo di comporto, agli accertamenti sanitari ed ai tentativi di ricollocazione lavorativa;
- che l'Ente ha posto in essere ogni possibile tentativo di recupero al servizio del dipendente mediante assegnazione di mansioni compatibili con le condizioni di salute accertate;
- che risultano integralmente fruiti sia il periodo ordinario di conservazione del posto pari a 18 mesi sia l'ulteriore periodo straordinario di ulteriori 18 mesi previsto dall'art. 36, comma 3, del CCNL;
- che il superamento del periodo massimo di comporto costituisce causa legittima di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 2118, e 2110 c.c. e dell'art. 36 del CCNL;

- che il recesso datoriale per superamento del periodo di comporto costituisce peculiare ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro non imputabile né a fatto o colpa dell'Amministrazione né a responsabilità disciplinare del lavoratore, ma determinata dall'impossibilità di assicurare una continuità sufficiente della prestazione lavorativa;

Richiamato l'art. 36, comma 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024, secondo cui, ove non sia possibile applicare le disposizioni di cui al comma 5 oppure nel caso di inidoneità permanente assoluta, l'Ente risolve il rapporto di lavoro con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, previa comunicazione all'interessato;

Visti gli articoli 2110 e 2118 del Codice Civile;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente sig. *omissis* per superamento del periodo massimo di conservazione del posto;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto dell'avvenuto superamento, da parte del dipendente sig. *omissis*, del periodo massimo di conservazione del posto previsto dall'art. 36 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024, pari a complessivi 36 mesi;
3. Di dare atto che l'Ente:
 - ha preventivamente comunicato al dipendente la scadenza del periodo di comporto;
 - ha disposto visita medico collegiale;
 - ha proceduto alla ricollocazione del dipendente mediante assegnazione di mansioni amministrative compatibili;
 - ha posto in essere ogni adempimento previsto dalla normativa vigente;
4. Di risolvere, per le motivazioni espresse in premessa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra l'Unione di Prima Collina ed il sig. *omissis*, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 36 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024, dell'art. 2110 e 2118 del Codice Civile e del D.P.R. n. 171/2011;
5. Di demandare a successivo atto la determinazione della eventuale indennità sostitutiva del preavviso, nonché ogni altro emolumento eventualmente dovuto ai sensi della vigente disciplina contrattuale;
6. Di demandare agli uffici competenti gli adempimenti amministrativi, contabili e previdenziali conseguenti all'adozione del presente atto;
7. Di notificare il presente provvedimento all'interessato;

8. Di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;
9. Di rendere noto ai sensi della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il dott. Luca Vicinanza;
10. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria nei termini prescrizionali previsti dalla normativa vigente.
11. Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Segretario dell'Unione
dott. Luca Vicinanza*

(*file firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico conservato agli atti dell'Ente